



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

N 23336 O.R.

Del 3-6-2020

IL SINDACO

VISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 con il quale venivano dettate nuove disposizioni in materia di COVID-19, valide dal 18 maggio 2020 fino al 14 giugno 2020;

VISTA l'Ordinanza n 21 del 17 maggio 2020, con la quale il Presidente della Regione Sicilia, nel recepire quanto previsto dal DPCM del 18 maggio 2020, rileva, comunque che la situazione epidemiologica in tutto il territorio regionale registra una inferiore diffusione del contagio rispetto ad altre parti del territorio nazionale, ciò consentendo di poter avviare una graduale e prudente ripresa di attività, nel rispetto sempre dell'attuale quadro normativo e delle vigenti disposizioni in materia di distanziamento sociale per prevenire il diffondersi del contagio;

VISTO il proprio provvedimento n 20802/2020 con il quale, fra l'altro, veniva consentita la fruizione del lungomare "Michelangelo Buonarroti" e di Piazza Mediterraneo nella frazione balneare di Marina di Modica;

CONSTATATO che è mancato il rigoroso rispetto di quanto previsto dalle lettere d) ed e) dell'art 1 del DPCM del 26 aprile 2020 e cioè il divieto di assembramento, la distanza di sicurezza interpersonale di un metro appare opportuno provvedere in merito interdendo a far data **dal 30 maggio 2020** e fino a nuova disposizione, al traffico veicolare ed alla sosta nella prima e nella seconda piazzetta della frazione balneare di Marina di Modica;

VISTO il Decreto legge n 6 del 23/02/2020;

VISTO l'Ordinanza Sindacale n 20802/2020

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n 21 del 17 maggio 2020;

ORDINA

L'interdizione, a far data **dal 30 maggio 2020** e fino a nuova disposizione, al traffico veicolare ed alla sosta nella prima e nella seconda piazzetta della frazione balneare di Marina di Modica per le motivazioni meglio innanzi calendate;

AVVERTE

CHE in caso di inottemperanza degli obblighi previsti per l'interdizione al traffico veicolare ed alla sosta nella prima e nella seconda piazzetta della frazione balneare di Marina di Modica, la stessa, **ai sensi dell'art 650 del codice penale** sarà comunicata alla competente Procura della Repubblica;

AVVERTE

ALTRESI' che, per la summenzionata inottemperanza sarà applicata, ai sensi dei commi 1 ed 1 bis dell'art. 7-bis del D.lgs. n 267/2000, **la sanzione amministrativa da € 25,00 (euro venticinque/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00);**

DISPONE

CHE il presente provvedimento sia trasmesso: al Coordinamento della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del Covid 19, all'ANCI -Sicilia, al Dipartimento Regionale della Protezione civile, all'Ufficio Territoriale del Governo - alla Prefettura di Ragusa, all'Ufficio Commercio, al Resp.le della CNA e del Commercio di Ragusa, al Comando di P.L ed all'Ufficio Stampa.

Dalla Residenza Municipale

**Il Sindaco
Ignazio Abbate**

